



Notiziario Agent321

Approfondimenti & Informazioni per Agenti di Commercio

Hai domande di natura Fiscale e Legale da rivolgere ai nostri Consulenti?

Scrivici a: redazione@agent321.com

Agent321 sarà presente a Exposanità (21-24 maggio 2014)

della Redazione di Agent321

Mesi ricchi di opportunità per gli agenti di commercio alla ricerca di nuovi mandati di rappresentanza. Infatti, dopo il Forum Agenti Mediterraneo, tenutosi a Napoli il 14 e 15 marzo scorsi, l'organizzazione di Agent321 si sposta a Bologna, ospite di Exposanità. L'unica manifestazione fieristica italiana dedicata ai temi della sanità e dell'assistenza si svolgerà dal 21 al 24 maggio 2014 presso il quartiere fieristico bolognese con oltre 2.000 prodotti in esposizione, 213 tra convegni, corsi e workshop, 600 ore di formazione professionale e 14 iniziative speciali.



Exposanità concentra - da sempre - il proprio impegno verso la valorizzazione e la qualificazione di tutte le professioni

sanitarie, promuovendo il dibattito intra-settore, per un sistema sanitario assistenziale adeguato al nostro Paese, per questo riconferma il format tradizionale con 9 saloni per offrire una rassegna completa di prodotti, servizi, proposte e iniziative di carattere formativo e informativo di alto profilo. All'interno di Exposanità, lo stand di Agent321 sarà area di incontro tra gli espositori alla ricerca di nuovi agenti di commercio che li rappresentino sul territorio nazionale e gli agenti di commercio alla ricerca di nuove opportunità commerciali. Agent321 metterà a disposizione un servizio gratuito di segnalazione aziende che cercano agenti.

Un'azienda alla ricerca di nuovi rappresentanti potrà pubblicare un annuncio di lavoro in maniera gratuita per una regione italiana e dare appuntamento agli agenti interessati direttamente nei giorni in cui si terrà Exposanità, presso lo stand di Agent321.

Per le informazioni relative al servizio gratuito di ricerca agenti contatta il numero verde 800.86.16.16 o invia una e-mail a: info@agent321.com

Vai lì e corri di là... ma l'agente di commercio è un dipendente della mandante?

di Marco Salvadori

Il minor consumo di prodotti da parte dei consumatori spesso costringe purtroppo le aziende mandanti ad attuare delle politiche commerciali ancora più aggressive nei confronti della clientela. All'agente si richiede, pertanto, di vendere sempre di più e si chiede conto del proprio operato, anche in maniera puntuale, sul presupposto che «[...] l'agente deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al proponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile a valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c.)».



Attenzione, l'importante per la casa mandante è di non esagerare nel proprio controllo e nel proprio potere direttivo nei confronti dell'agente. La mandante si dimentica, a volte, che l'agente deve esercitare la sua attività in forma autonoma e indipendente, altrimenti non è più un lavoratore autonomo ma si trasforma in un lavoratore subordinato.

Recentemente, la Corte di cassazione, sez. lavoro, n°7675/2014 ha ribadito un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale «[...] l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo [...] è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell'organizzazione aziendale [...]».

A tal proposito, saggiamente e opportunamente, gli AEC Commercio e Industria prevedono che l'agente debba svolgere la propria attività senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati in quanto tali circostanze possono essere «indici» rilevatori della natura subordinata

di un rapporto di lavoro. Tanto è vero che ordini specifici oltre che una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, ovviamente da valutarsi con riferimento alla peculiarità del lavoro conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione possono costituire altri indici della subordinazione (Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 4797 del 9/3/2004). La conseguenza di un diverso inquadramento giuridico può comportare un notevole aggravio di costi per la ditta mandante perché spesso il «costo» di un lavoratore subordinato è più salato rispetto a quello di un lavoratore autonomo.

Compensazione del credito: Iva trimestrale

di Massimiliano Bellucci

Come accade per l'iva annuale, anche l'iva a credito trimestrale può essere oggetto di rimborso e/o compensazione. L'utilizzo del citato credito è possibile solo ed esclusivamente a seguito di specifica istanza che deve essere presentata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante il mod. Iva TR.

Compilando tale modello il contribuente dovrà scegliere la destinazione del suo credito richiedendolo esplicitamente a rimborso o destinandolo a compensazione con altre imposte e contributi; compensazione da perfezionare tramite modello F24. Scelta l'opzione della compensazione, il contribuente, fin dalla data di presentazione dell'istanza, potrà scontare i primi 5.000 euro di credito.

Qualora invece i crediti complessivi su base annua siano maggiori di tale importo (5.000 euro), i medesimi crediti potranno essere utilizzati soltanto a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo alla presentazione del suddetto modello.

Da evidenziare che, per compensare i crediti Iva trimestrali oltre i primi 15.000 euro, l'istanza non prevede l'apposizione del visto di conformità, ciò consente eventualmente di ridurre il credito Iva annuale per l'utilizzo del quale è d'obbligo tale visto.